



Decreto Dirigenziale n. 39 del 20/03/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CURATELA FALLIMENTARE INE.CO.MA. SPA - GENERAL SINDES SPA: CAVA DI CALCARE ALLA VIA SAN LEUCIO DEL COMUNE DI CASAGIOVE (CE). ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL SITO DI CAVA, ART.26 COMMA 3 L.R. N.54/1985 S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n.54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n.17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, nel 2003, il "*Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse*";
- d. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.).

PREMESSO, ALTRESÌ:

- a. che da notizie di stampa questo Ufficio ha appreso che erano state accertate attività abusive di estrazione in una cava sita in comune di Casagiove (CE) e che "*... l'amministratore unico della società autorizzata alla sola vendita, veniva identificato e denunciato all'A.G. per aver consentito l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione*";
- b. che, per quanto sopra e per le specifiche competenze in materia di attività di cava attribuite allo scrivente Ufficio dalla L.R. n.54/1985 s.m.i., con nota prot. regionale n.132539 del 23.02.2017 si è provveduto a formulare richiesta di notizie alla Sezione Polizia Stradale di Caserta – Distaccamento Polstrada di Capua che con i propri agenti aveva contestato le predette attività abusive provvedendo alla segnalazione all'A.G.;
- c. che con prot. nr.9/163/200.A/2017 del 24.02.2017, acquisito al prot. regionale n.139978 del 27.02.2017, il menzionato Comando ha comunicato:
 1. che la cava oggetto del controllo da parte dei propri Agenti ed in cui sono state accertate le attività abusive di estrazione è sita alla Via San Leucio, n.47 in comune di Casagiove (CE) ed è della società INE.CO.MA. SpA, dichiarata fallita con sentenza iscritta al numero di ruolo generale 7405/1996;
 2. che, per la predetta dichiarazione di fallimento, il sito risulta a tutt'oggi affidato in custodia alla curatela fallimentare nella persona dell'Avv. Gaetano Pastena;
 3. che dal controllo effettuato dagli Agenti è emerso che le attività estrattive si stavano svolgendo ad opera di escavatoristi alle dipendenze della General Sindes SpA – iscritta al registro delle imprese di Caserta n. 00276980638 con P. IVA 02477850610, sita in Maddaloni (CE) alla Via Ponti della Valle n.10 – di cui è Amministratore Unico il sig. Caturano Aniello nato a Maddaloni (CE) ed ivi residente;
 4. che, in particolare, veniva accertato che la menzionata società General Sindes SpA stava svolgendo attività di scavo "*... sfruttando l'autorizzazione ad accedere al sito concessa dalla curatela fallimentare INE.CO.MA. S.p.a., partita iva 00185020671, in persona del curatore avv. Gaetano Pastena nato ad Atella di Napoli ..., per aver acquistato al prezzo di euro 30.000,00 del materiale inerte giacente nel piazzale della cava inteso come pietre calcaree residuali alla escavazione eseguita antecedentemente alla procedura fallimentare e giacenti a terra con divieto assoluto di escavare materiale inerte dalla cava ...*";
 5. che, a conclusione delle attività di controllo, gli Agenti del medesimo Comando hanno provveduto al sequestro preventivo di tre aree della cava ubicata in Via San Leucio, n.47 del comune di casa giove (CE), convalidato dal tribunale – Sezione del Giudice per le indagini preliminari – di S. Maria Capua Vetere (CE) in data 07.02.2017.

CONSIDERATO:

- a. che la cava in epigrafe, sita in Via San Leucio del comune di Casagiove (CE), è ricompresa con codice 61018_01 nel *“Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse”* approvato nel 2003 dal Commissario di Governo per l'Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle Acque della Regione Campania ai sensi dell'art.11 dell'O.M. 3100/2000, attualmente nelle competenze dell'Agenzia regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.Ca.Di.S.) per effetto dell'art.33 della L.R. n.1/2008;
- b. che per tale sito di cava non è vigente alcun provvedimento di autorizzazione né per l'estrazione di materiale calcareo, né tantomeno per la vendita del materiale detritico già in precedenza scavato ed eventualmente presente in cumuli sul piazzale di cava;
- c. che l'art.4 della L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *“Autorizzazione e concessione”*, al comma 3 dispone che *“l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento ...”*;
- d. che l'art.5 della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *“Autorizzazione”*, con il comma 3 dispone con esattezza l'oggetto dell'autorizzazione di cui alla citata Norma prescrivendo che *“L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443”*;
- e. che, per quanto sopra, le attività accertate sul sito dagli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Caserta – Distaccamento Polstrada di Capua sono da considerarsi abusive, sia per gli scavi effettuati di materiale calcareo in banco che per il prelievo del materiale inerte presente in cumuli sul piazzale di cava;

RITENUTO:

- a. che, per tutto quanto sopra evidenziato, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.26, comma 3, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *“in ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratta di lavori abusivi”*;
- b. che la contestazione delle attività abusive, con l'ordinanza di sospensione di qualsiasi attività all'interno del sito di cava in epigrafe, debba essere formalizzata sia alla curatela fallimentare INE.CO.MA. SpA nella persona dell'Avv. Gaetano Pastena, che ne ha la custodia, sia alla General Sindes SpA nella persona del Rappresentante Unico Sig. Caturano Aniello, come ditta esecutrice delle attività di prelievo e di scavo abusive;
- c. che, altresì, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *“chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente”*;
- d. che, a tal fine, si provvederà con separato atto a comminare, in solido, alla curatela fallimentare ed alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa prevista del richiamato disposto dell'art.28 comma 1;

VISTI:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- b. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996
- d. il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa *“Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE”* e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa

dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2017.0002186 del 20.03.2017 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **ORDINARE**, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., la **sospensione *ad horas* di qualsiasi attività all'interno della cava di calcare sita alla Via San Leucio, n.47 del Comune di Casagiove (CE)**;
2. di **DISPORRE** che la presente ordinanza di sospensione ex art.26, co.3, L.R. n.54/1985 s.m.i. sia notificata in solido alla curatela fallimentare **INE.CO.MA. SpA** - partita iva 00185020671, nella persona dell'Avv. Gaetano Pastena cui è affidata la custodia del sito a seguito della procedura fallimentare, ed alla **General Sindes SpA** - iscritta al registro delle imprese di Caserta n. 00276980638 con P. IVA 02477850610, sita in Maddaloni (CE) alla Via Ponti della Valle n.10, nella persona dell'Amministratore Unico sig. **Caturano Aniello**, in qualità di ditta esecutrice delle attività di prelievo del materiale inerte accumulato nel sito e di estrazione di materiale calcareo in banco;
3. di precisare che con separato atto sarà comminata, in solido ai soggetti innanzi emarginati, la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i.;
4. di disporre che il presente decreto sia trasmesso in via telematica:
 - 4.1. alla curatela fallimentare **INE.CO.MA. SpA** in persona dell'Avv. Gaetano Pastena, per notifica;
 - 4.2. alla **General Sindes SpA** in persona dell'Amministratore Unico Sig. Caturano Aniello, con sede legale alla Via Ponti della Valle n.10 in Maddaloni (CE), per notifica;
 - 4.3. alla Sezione Polizia Stradale di Caserta – Distaccamento Polstrada di Capua, per conoscenza e competenza anche ai fini della comunicazione in Procura ai sensi dell'art.26, comma 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
 - 4.4. al Comune di Maddaloni (CE), sul cui territorio ha sede la **General Sindes Spa**, per conoscenza e competenza;
 - 4.5. al Comune di Casagiove (CE), sul cui territorio insiste la cava della curatela fallimentare **INE.CO.MA. SpA**, per conoscenza e competenza;
 - 4.6. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 4.7. alla UOD 53/08/07 *Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere, torbiere e geotermia*;
 - 4.8. alla Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (A.R.Ca.Di.S.), per conoscenza e competenza;
 - 4.9. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.10. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza.
5. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
6. di disporre, per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., la pubblicazione per il presente provvedimento di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo